



**MODELLO**  
**DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**AI SENSI DEL**  
**DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**  
**PARTE GENERALE**

*adottato dal Consiglio di Amministrazione*

*in data 07 maggio 2015*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 07/05/2015

Aggiornato il 02/10/2017



## SOMMARIO

PARTE GENERALE .....	4
PREMESSA.....	4
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FINALITÀ E STRUTTURA .....	4
2. GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	5
SEZIONE PRIMA.....	11
IL DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231 E LE BASI DEL MODELLO.....	11
SEZIONE SECONDA .....	30
L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL FASI.....	30
1. IL MODELLO DEL FASI.....	30
1.1 La struttura organizzativa del Fondo .....	30
1.2 Funzione e scopo del Modello.....	30
1.3 I Destinatari del Modello.....	31
1.4 Altri soggetti tenuti al rispetto dei valori etici e delle regole comportamentali adottate dal FASI 32	
1.5 Le modalità di costruzione del Modello.....	32
1.6 La raccolta e l'analisi della documentazione.....	33
1.7 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis.....	33
1.8 Lo sviluppo del Modello.....	35
1.8.1 <i>La formalizzazione del Codice Etico</i> .....	35
1.8.2 <i>La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure</i> .....	35
1.8.3 <i>Il sistema sanzionatorio</i> .....	36
1.8.4 <i>La revisione delle clausole contrattuali</i> .....	36
1.8.5 <i>L'istituzione di un Organismo di Vigilanza</i> .....	36
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DEL FASI .....	37
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
3.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	41
3.2 Funzioni e poteri .....	44
3.3 Doveri .....	45



3.4	Informazioni .....	49
3.5	Segnalazioni .....	51
3.6	Raccolta e conservazione delle informazioni .....	53
4.	IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	54
4.1	Principi generali .....	54
4.2	Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti .....	54
4.3	Provvedimenti per inosservanza da parte degli Esponenti Aziendali .....	57
4.4	Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori e partner .....	58
5.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	58
5.1	La comunicazione iniziale .....	58
5.2	La formazione .....	59
5.3	Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner .....	60
6.	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	60
7.	IL MODELLO E LE ATTIVITÀ OGGETTO DI OUTSOURCING .....	62

#### **ALLEGATI:**

- I) CODICE ETICO
- II) CLAUSOLE CONTRATTUALI IN MATERIA DI D.Lgs. 231/2001
- III) RISK ASSESSMENT



## PARTE GENERALE

### PREMESSA

#### 1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FINALITÀ E STRUTTURA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (di seguito anche “Fasi o “Fondo”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successivi aggiornamenti.

Il contenuto del presente documento si applica, altresì, alle seguenti gestioni separate istituite nell’ambito del Fondo:

- Gestione Separata-Fasi (di seguito anche “GS-Fasi”), ex GSR-Gestione Sostegno al reddito, che gestisce ed eroga le prestazioni di sostegno dei dirigenti involontariamente disoccupati;
- FasiOpen che gestisce ed eroga le prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria a favore della collettività di lavoratori non appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti.

Il Modello si compone di due parti:

- Parte Generale, suddivisa in due sezioni:
  - “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le basi del Modello”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231 nonché la funzione del Modello ed i principi generali in esso stabiliti;
  - “L’adozione del Modello da parte del Fasi”, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dal Fondo.
- Parti Speciali, aventi ciascuna l’obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato incluse nel Decreto per le quali, a seguito



di attività di analisi e di risk assessment, è stata registrata la concreta applicabilità al contesto operativo e di business del Fondo.

Fanno parte integrante del Modello gli allegati al presente documento e quindi:

- I) Codice Etico;
- II) Clausole contrattuali in materia di D.Lgs. 231/2001;
- III) Le evidenze di lavoro relative al Risk Assessment.

## 2. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

*Attività Sensibili (anche "a Rischio"):*

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di reati.

*Fondo:*

Fasi - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa con sede in Roma, Via Vicenza, 23.

*Collaboratori:*

Soggetti diversi dai Consulenti che intrattengono con il Fondo rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano il Fondo verso terzi.

*Confisca:*

Misura di sicurezza patrimoniale diretta alla definitiva sottrazione di cose specificatamente attinenti alla commissione di un reato ed in particolare di cose che sono servite o che sono state destinate a commettere il reato, ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il D.Lgs. 231/2001 prevede che sia sempre disposta, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, la confisca



del prezzo o del profitto del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

*Consulenti:*

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono il Fondo nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie (es. avvocati, notai, fiscalisti, consulenti aziendali e di organizzazione ecc.).

*Decreto 231:*

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

*Destinatari:*

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello, specificati al capitolo 1.3. della Parte Generale - Sezione Seconda.

*Dipendenti:*

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione del Fondo<sup>1</sup>, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con il Fondo, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

*Ente:*

---

<sup>1</sup> Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto 231.



Ai sensi del Decreto 231, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

*Esponenti Aziendali:*

Il Presidente, i Membri dell'Assemblea degli Associati, i Membri del Consiglio di Amministrazione, i Membri del Comitato di Presidenza ed i Membri del Collegio Sindacale nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del Fasi o di una sua unità o divisione, ai sensi del Decreto 231.

*Fornitori:*

Coloro che forniscono beni o servizi al Fasi.

*Incaricato di pubblico servizio:*

Colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera meramente materiale.

*Modello:*

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ed i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante del Modello.

*Organismo di Vigilanza (o "OdV"):*

Organo dell'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.



*Partner:*

Controparti contrattuali con cui il Fasi addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate.

*Pubblici ufficiali:*

Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi<sup>2</sup> o certificativi<sup>3</sup>".

*Reato Presupposto:*

I reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-bis.1, 24-ter, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del Decreto 231 ed i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, nonché ogni altra fattispecie di reato per la quale in futuro venisse prevista la responsabilità amministrativa degli Enti di cui al Decreto 231.

*Sanzione interdittiva:*

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231. Può essere comminata a carico dell'Ente allorquando ricorrano determinati presupposti. Tra questi: qualora l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi

---

<sup>2</sup> Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

<sup>3</sup> Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.





carenze organizzative, nonché nell'ipotesi di reiterazione di illeciti. Le sanzioni interdittive consistono: (i) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; (iv) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*Sanzione pecuniaria:*

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231 per la consumazione o per il tentativo di realizzazione dei reati richiamati dalla medesima normativa. È applicata in quote di importo minimo pari ad Euro 250 e massimo pari ad Euro 1.500 ed in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'entità della sanzione è determinata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

*Sequestro conservativo:*

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

*Sequestro preventivo:*

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto 231 prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.



*Soggetti Apicali:*

Gli Esponenti Aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'Ente.

*Soggetti Subordinati o Subalterni:*

Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali.

*Soggetti Pubblici:*

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.



## SEZIONE PRIMA

### IL DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231 E LE BASI DEL MODELLO

#### LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI

Il Decreto 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie<sup>4</sup> e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati<sup>5</sup> ed è accertata attraverso un procedimento penale<sup>6</sup>.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “**interesse**” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente

---

<sup>4</sup> La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

<sup>5</sup> Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

<sup>6</sup> Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.



dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “**vantaggio**”, invece, si realizza allorquando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “**vantaggio esclusivo**” di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il Reato o l'Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall'impianto del Decreto 231 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

L'apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

- **Sanzione pecuniaria**

Si applica per qualsiasi Illecito Amministrativo ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile di una pluralità di Illeciti Amministrativi, commessi con un'unica azione od omissione o, comunque, commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo. Per i Reati previsti dall'art. 25-sexies del Decreto 231 e gli Illeciti Amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità “la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”. Il Decreto 231

prevede, altresì, ipotesi di riduzione della Sanzione pecuniaria, allorquando l'autore del Reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità. La Sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La Sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'Ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

- **Sanzioni interdittive**

Si applicano per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

- **Confisca**

Tale misura consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

- **Pubblicazione della sentenza**

Può essere inflitta unitamente all'applicazione, nei confronti dell'Ente, di una Sanzione interdittiva; essa viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Del pagamento della Sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente.

Il Decreto 231 prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'Ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa stabilisce che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei Reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione: se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da Reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'Ente risultanti dalla fusione ma di quelle dell'Ente originario. Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto od in parte il patrimonio della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per Reati anteriori alla scissione: tale obbligo è, tuttavia, limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli Enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale sia stato commesso il Reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto 231, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è, tuttavia, limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per Illeciti Amministrativi di cui il cessionario fosse a conoscenza.



## I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal Decreto 231 è stato progressivamente ampliato: agli articoli 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio) sono stati aggiunti i delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis); Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (art. 25-bis); delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis-1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies); i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 10), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-nonies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies), i reati ambientali (art. 25-undecies), il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies), nonché il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter).

Si riporta di seguito l'elencazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231 e si rinvia alle allegate Parti Speciali per un maggior dettaglio esplicativo.

### **A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

*(artt. 24 e 25 del Decreto 231)*

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche concesse da Stato, Enti Pubblici o comunità Europee (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);





- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. – art.321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri della Corte penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di Funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.).

## **B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

*(artt. 24-bis del Decreto 231)*

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);



- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

### **C) Delitti di criminalità organizzata**

*(art. 24-ter del Decreto 231)*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).



#### **D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo**

*(art. 25-bis del Decreto 231)*

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

#### **E) Delitti contro l'industria ed il commercio**

*(art. 25-bis1 del Decreto 231)*

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

#### **F) Reati societari e delitto di corruzione tra privati**

*(art. 25-ter del Decreto 231)*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);



- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

**G) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999**

*(art. 25-quater del Decreto 231)*

**H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

*(art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)*

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)



## I) Delitti contro la personalità individuale

*(art. 25-quinquies del Decreto 231)*

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p)

## J) Abusi di mercato (Reati)

*(art. 25-sexies del Decreto 231)*

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

L'art. 187-quinquies del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

## K) Abusi di mercato (Illeciti amministrativi)

*(art. 187-quinquies TUF)*

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).



## L) Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di *“ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell’Ente per la realizzazione di un *“reato transnazionale”*, ossia di un reato:

- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 337 c.p.);
- il favoreggiamento personale (378 c.p.).



**M) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*(art. 25-septies del Decreto 231)*

I reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previsti agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

**N) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

*(art. 25-octies del Decreto 231)*

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f), i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, che includeva tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita unicamente in presenza di reati "transnazionali".
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.).

**O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

*(art. 25-novies del Decreto 231)*

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);

- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento,



- trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
  - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
  - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
  - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941



- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
  - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
  - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

**P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

*(art. 25-decies del Decreto 231)*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Q) Reati ambientali**

*(art. 25-undecies del Decreto 231)*



- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256);
- Bonifica dei siti (D.Lgs. 152/06, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260-bis);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

## **R) Violazione di norme sull'immigrazione**

*(art. 25-duodecies del Decreto 231)*

- Delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, ossia, "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

### **I reati commessi all'estero**

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto 231, l'Ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di Reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:



- a) il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all'estero; qualora la legge preveda che l'autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo);
- d) l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

#### **L'adozione del Modello come possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**

Il Decreto 231 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati, qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- b) il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto b).

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo debba rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello



di **effettività**. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto 231 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal Decreto 231;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;
- d) previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



## SEZIONE SECONDA

### L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL FASI

#### 1. IL MODELLO DEL FASI

##### 1.1 La struttura organizzativa del Fondo

La struttura organizzativa del Fondo è riflessa nell'insieme dei documenti aziendali (quali lo Statuto, il Regolamento, il Regolamento GS-Fasi, il Regolamento di FasiOpen che contiene le norme per il funzionamento di FasiOpen, il fondo aperto di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai lavoratori non appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti il Manuale delle procedure, il Bilancio Sociale), che contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" del Fondo ed in cui sono definiti i compiti e le aree di responsabilità delle diverse funzioni nelle quali si articola l'organizzazione del Fondo.

Le attività affidate in outsourcing del Fondo a fornitori esterni sono regolamentate da specifici contratti di servizio. Per quanto attiene alla gestione dei contratti di outsourcing si rimanda a quanto riportato al capitolo 7 (Il Modello e le attività oggetto di outsourcing).

Si precisa inoltre che il Fasi partecipa alla "Selda Informatica", società consortile a responsabilità limitata, che realizza sistemi informatici.

##### 1.2 Funzione e scopo del Modello

Attraverso il Modello, Fasi intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- informare tutti i Destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sul Fondo e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal Decreto 231;



- rendere noti a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i Destinatari che il Fasi non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse del Fondo, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività sociali cui il Fondo si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner del Fondo della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner del Fondo del fatto che il FASI non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui il Fondo si ispira;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali, con particolare riguardo alle condotte ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 231.

### **1.3 I Destinatari del Modello**

Sono Destinatari del presente Modello gli Esponenti Aziendali ed i Dipendenti. I Destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.



#### **1.4 Altri soggetti tenuti al rispetto dei valori etici e delle regole comportamentali adottate dal Fasi**

I Consulenti ed i Fornitori<sup>7</sup> sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici e comportamentali adottati dal Fondo, attraverso la documentata presa visione almeno del Codice Etico.

Per quanto riguarda eventuali Partner che svolgano attività sul territorio dello Stato italiano, il Fondo richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 231 e dei principi etici adottati tramite apposite clausole contrattuali e chiede che i principi etici su cui si basano le attività del partner risultino allineati a quelli di cui al Codice Etico del Fasi.

#### **1.5 Le modalità di costruzione del Modello**

Il Fasi ha proceduto alla redazione del proprio Modello. Il processo di redazione è stato finalizzato alla verifica dell'efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle attività maggiormente "sensibili" ai rischi di Reato. A tal fine si è, pertanto, avviato un processo di analisi delle Attività Sensibili e dei presidi di controllo: attraverso tale attività il Fondo, pur nella consapevolezza di tendere al migliore sistema di corporate governance e di essere costantemente sensibile ai dettami del legislatore del Decreto 231, ha inteso procedere ad un ulteriore rafforzamento dei propri presidi di controllo.

Nella definizione del presente Modello, il Fondo ha proceduto per passi logici successivi ed in particolare alla:

- mappatura delle Aree Sensibili;
- rilevazione e valutazione dei presidi organizzativi e di controllo in essere presso le varie Aree Sensibili;
- formalizzazione di una *gap analysis* e di un *action plan*;

---

<sup>7</sup> Da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche.





- individuazione di un Organismo di Vigilanza preposto alla vigilanza ed all'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché alla cura dell'aggiornamento del Modello medesimo;
- assegnazione all'OdV di risorse finanziarie di entità adeguata ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- individuazione dei principi generali di un adeguato Sistema di Controllo Interno nelle materie rilevanti ai fini del Decreto 231 ed in particolare:
  - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto 231;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - le comunicazioni all'OdV delle informazioni rilevanti.

Nel corso dello svolgimento delle attività di mappatura dei rischi, il Fondo ha, altresì, svolto un processo di sensibilizzazione del personale, rispetto sia alla funzione del Modello che ai principi comportamentali cui si ispira il Fondo.

## **1.6 La raccolta e l'analisi della documentazione**

La prima fase, necessariamente prodromica, ha riguardato l'esame della documentazione del Fondo (organigramma, regolamenti, procedure organizzative, statuto, ecc.) al fine definire il contesto normativo ed operativo di riferimento per il Fondo.

## **1.7 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis**

Sulla base dei risultati dell'analisi documentale dianzi richiamata, si è quindi proceduto ad incontrare i Responsabili di Funzione al fine di discutere ed approfondire le informazioni raccolte e procedere alla mappatura delle Aree Sensibili.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 e quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento



può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei Reati e degli Illeciti. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nel documento denominato “Matrice di Risk Assessment”.

Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è, quindi, stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l’adeguatezza dei controlli in essere.

Tali documenti sono a disposizione dell’Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ad esso demandata.

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un’analisi intesa a valutare l’adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l’attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal Decreto 231. Le aree rilevanti ai fini del Decreto 231 sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso il Fondo per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla *best practice* e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio.

In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero manifestare profili di rischio.

Sulla base dell’attività di cui sopra, sono state definite le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio reato identificate.

Analogamente, ove necessario, si procederà in futuro, per le attività di aggiornamento del Modello conseguenti ad interventi normativi e/o a modifiche organizzative rilevanti.



## **1.8 Lo sviluppo del Modello**

### **1.8.1 La formalizzazione del Codice Etico**

Il Fasi si è dotato di un Codice Etico, che recepisce e formalizza i principi e le visioni etico-comportamentali che concorrono opportunamente a definire il profilo etico del Fondo, sia per quanto riguarda l'immagine esterna, che nell'orientamento di tutti coloro che agiscono nel e per il Fondo.

### **1.8.2 La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure**

Il sistema dei poteri del Fasi è improntato ai criteri di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi esistenti (organigramma, regolamenti, procedure organizzative, statuto, etc.) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- eliminazione o contenimento dei rischi operativi aziendali;
- ottimizzazione e regolamentazione dei comportamenti e delle relazioni;
- responsabilizzazione delle unità competenti;
- chiara identificazione di ruoli e responsabilità;
- processo di condivisione dei documenti normativi.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei Reati e tale da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dal Fasi. In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- deve essere prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- il delegato, ove applicabile in relazione ai poteri delegati, deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.



Come definito più dettagliatamente nelle Parti Speciali del Modello, le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra tali attori, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e, dall'altro, chi controlla l'elaborato.

É altresì necessario che le deleghe siano ispirate al rispetto di canoni di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno del Fasi evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno del Fondo ed i poteri delegati.

### **1.8.3 Il sistema sanzionatorio**

Il Decreto 231, all'art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda al capitolo 4 della presente Sezione.

### **1.8.4 La revisione delle clausole contrattuali**

É stata valutata la necessità di inserire specifiche clausole contrattuali per regolare i rapporti con Consulenti, Fornitori, Partner e alcune tipologie di Collaboratori, secondo le prescrizioni di cui al Decreto 231 (Allegato n. II).

### **1.8.5 L'istituzione di un Organismo di Vigilanza**

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto 231 prevede a carico dell'Ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché per la cura dell'aggiornamento dello stesso.

Per i dettagli in merito si rimanda al successivo capitolo 3 della presente Sezione.



## 2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DEL FASI

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione e l'aggiornamento del Modello si sono basati sulla puntuale individuazione delle attività poste in essere dal Fondo e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la potenziale realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

In ragione della specifica operatività del Fondo, i profili di rischio rilevati sono risultati inerenti alle Attività Sensibili sotto riportate:

- **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale I)**

- Gestione dei rapporti con la PA (es. permessi, licenze, autorizzazioni all'attività, convenzionamento con strutture sanitarie pubbliche);
- Rapporti con l'autorità giudiziaria (gestione di procedimenti legali in cui l'Ente è parte attiva/passiva);
- Gestione interventi ispettivi da parte di PPAA;
- Selezione del personale;
- Gestione/rimborso spese di trasferta e di rappresentanza;
- Gestione dei pagamenti verso la PA;
- Selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali del Fasi).
- Gestione degli immobili
- Convenzionamento con strutture sanitarie che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a:

a) pubblica amministrazione

- **Reati nummari (Parte Speciale II)**

- Utilizzo di immagini o di dati statistici nei processi di comunicazione ed immagine del Fondo.



- **Reati societari (Parte Speciale III)<sup>8</sup>**

- Divulgazione di informazioni contabili (es. pubblicazione bilancio);
- Gestione conflitto di interesse degli amministratori;
- Organizzazione generale per la tenuta della contabilità ed i relativi controlli in sede di gestione delle chiusure contabili;
- Profilatura accessi sistemi informatici per la tenuta della contabilità;
- Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce funzioni di revisione ;
- Compimento di operazioni simulate e/ o di altri artifici posti in essere per alterare il prezzo di strumenti finanziari.

- **Reati di Corruzione tra Privati (Parte Speciale III)**

- Selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner (per i progetti ed interventi istituzionali del Fondo);
- Gestione/rimborso delle spese di trasferta e di rappresentanza;
- Selezione del personale;
- Gestione di eventi di comunicazione gestiti d'intesa con privati;
- Pagamento delle prestazioni.

- **Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e reati transnazionali (Parte Speciale IV)**

- Convenzionamento con strutture sanitarie che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a:
  - a) organizzazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
  - b) criminalità organizzata;

---

<sup>8</sup> Categoria di reati considerati nel corso del risk assessment a fini prudenziali e di completezza dell'analisi.



c) organizzazioni finalizzate alla commissione di reati contro la persona.

- Selezione del personale;
- Gestione degli immobili
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Parte Speciale V)**
  - Acquisti effettuati dal Fondo;
  - Gestione dei pagamenti e rimborso delle prestazioni agli iscritti.
  - Gestione degli immobili;
  - Gestione/Rimborso spese di trasferta e di rappresentanza;
  - Selezione del personale;
  - Gestione dei pagamenti verso la PA;
  - Gestione dei pagamenti e dei rimborsi delle prestazioni agli iscritti
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Parte Speciale VI)**
  - Gestione programmi informatici;
  - Gestione documenti informatici;
  - Gestione accessi a sistemi informatici di terzi;
  - Utilizzo di sistemi informatici di terzi.
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale VII)**
  - Gestione della Formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
  - Nomina Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (prima nomina o sostituzione) e lavori eseguiti dal medico competente;
  - Esecuzione delle verifiche, verbalizzazione dei risultati e raccolta e controllo della documentazione relativa alla sicurezza degli immobili;



- Convocazione e verbalizzazione lavori riunione annuale in materia di sicurezza;
- Manutenzione ed aggiornamento DVR;
- Predisposizione piano emergenze e gestione esercitazioni.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale VIII)**
  - Utilizzo di materiale tecnico-scientifico di terzi oppure utilizzo di materiale musicale o audiovisivo in occasione di eventi;
  - Gestione programmi software e di elaborazione.
- **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Parte Speciale IX)**
  - Partecipazione a processi penali.
- **Reati ambientali (Parte Speciale X)**
  - Convenzionamento con strutture sanitarie che possono risultare in favoreggiamenti e/ o altra utilità a soggetti/ iniziative potenzialmente legati a reati ambientali.
  - Gestione dei rifiuti.

In riferimento a ciascuna delle suddette aree di rischio, sono stati definiti nella relativa Parte Speciale i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei Reati in precedenza individuati.





### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 231/01 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") interno all'ente, dotato di autonomi poteri sia di controllo (a poter costantemente vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello), sia di iniziativa (a garanzia dell'aggiornamento del Modello stesso).

Ulteriore caratteristica dell'OdV è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività del Fondo e che siano, al contempo, dotati di autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la coerenza sia dell'OdV che delle sue funzioni.

In particolare, le caratteristiche dell'OdV, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, risultano le seguenti:

- **autonomia e indipendenza**, fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento, quale unità di staff, in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di reporting semestrale direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- **professionalità**, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- **continuità di azione**; a tal fine, l'OdV deve:
  - lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;



- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- rappresentare un referente costante per tutto il personale del Fondo.

Fasi ha deciso di investire il Collegio Sindacale della funzione di Organismo di Vigilanza, alla luce del grado di complessità organizzativa, della natura dell'attività svolta ed in considerazione del ruolo centrale svolto da tale organo nel sistema dei controlli interni. I suoi componenti, pertanto, ai sensi dell'art. 5-bis dello Statuto del Fasi, sono nominati dall'Assemblea degli Associati.

L'accettazione dell'incarico sindacale comporta automaticamente anche l'assunzione dei compiti e delle responsabilità derivanti dallo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza. Al contempo, la cessazione dell'ufficio di sindaco pone termine all'incarico ed ai compiti rientranti in tale ufficio, ivi compreso lo svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza.

L'OdV elegge al proprio interno il Presidente. In Fasi al Presidente del Collegio Sindacale, viene altresì attribuito il ruolo di Presidente dell'OdV.

Infine, si precisa che poiché la funzione di OdV viene attribuita al Collegio Sindacale nel suo complesso e non ai suoi singoli componenti, le norme relative a quest'ultimo prevarranno, in caso di contrasto, su quelle dettate a regolamentazione dell'OdV

Attese, dunque, le qualifiche ed esperienze professionali che i componenti dell'OdV dovranno avere – tutti privi di funzioni delegate e potestà decisionali interne al Fondo – sarà pure garantita l'indipendenza di giudizio dell'Organismo e la serietà di valutazione sull'operato degli esponenti aziendali di ogni livello.

I membri nominati, nonché quelli che dovessero in futuro sostituirli, debbono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Costituiscono, inoltre, cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV le seguenti:

- 1) condanna definitiva per uno dei titoli di reato previsti nel d.lgs. 231/01;
- 2) condanna definitiva ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.



La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione, sia in sede di nomina, sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'OdV resterà in carica.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere appieno le proprie funzioni, si è poi previsto che lo stesso possa avvalersi di consulenti interni ed esterni. Più precisamente:

- 1) potrà avvalersi delle competenze specifiche delle Funzioni interne al Fondo, in particolare della Funzione Affari Legali ed Internal Audit;
- 2) potrà in ogni caso avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'OdV ritenesse opportune, anche facendosi assegnare un opportuno budget dall'Assemblea degli Associati allo scopo.

Al fine di consentire all'OdV la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, sulla sua efficacia e sul suo effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello stesso, è fondamentale che operi sempre in stretto collegamento con le realtà aziendali.

Si è, quindi, deciso di individuare nei Responsabili delle singole Funzioni, ossia in quanti abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività nel quale è stata riconosciuta la sussistenza di ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge, nonché nel Responsabile del Servizio esterno di Prevenzione e di Protezione (di seguito anche solo RSPP), quale esperto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, gli interlocutori istituzionali dell'OdV per le singole aree di competenza.

Ciò è garanzia di una più concreta e perciò efficace possibilità di attuazione del Modello, rappresentando i suddetti Responsabili un effettivo anello di congiunzione operativo e informativo tra l'OdV e le singole Funzioni nell'ambito delle quali sono stati individuati i profili di rischio.

Al fine poi di preservare l'autonomia ed imparzialità dell'Organo, il Fasi ha ritenuto opportuno determinare le regole generali che ne presidiano e garantiscano l'operatività.



In particolare, al fine di preservare l'indipendenza dell'Organo, è previsto che i membri dell'OdV rimangano in carica dalla rispettiva data di nomina fino alla scadenza del mandato affidato dall'Assemblea degli Associati

In tale periodo il loro compenso, che sarà approvato dall'Assemblea degli Associati, non potrà subire alcuna variazione, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali. L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti del mandato o per il sopravvenire di una delle cause di decadenza come sopra indicate, dovrà essere deliberata dall'Assemblea degli Associati all'unanimità e dovrà essere preventivamente comunicata al Comitato di Presidenza.

Per tutti gli altri aspetti operativi, l'OdV provvederà ad autoregolamentarsi attraverso una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento.

### **3.2 Funzioni e poteri**

All'OdV è affidato il compito di vigilare sulla reale adozione, sull'efficacia e sull'effettiva adeguatezza del Modello a poter prevenire la commissione dei reati, nonché sull'osservanza dello stesso. Esso dovrà, inoltre, valutare periodicamente l'opportunità di ammodernamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione ad eventuali mutate condizioni (dell'ente e/o normative).

L'OdV deve, inoltre, svolgere le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno, rappresentando un referente costante per tutto il personale del Fondo.

All'OdV sono quindi affidate le seguenti funzioni:

- 1) vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno del Fondo corrispondano al Modello predisposto;
- 2) verificare l'efficacia del Modello, ossia appurare che il Modello sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal dettato normativo;
- 3) proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti ed adattamenti del Modello, dei protocolli e delle procedure rilevanti, al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti ambientali



ed alle eventuali modifiche della struttura e delle aree operative del Fondo, nonché alle innovazioni legislative;

- 4) raccogliere informazioni e condurre indagini sulle violazioni del Modello, sia a fronte di segnalazioni, sia in conseguenza dell'attività di vigilanza propria dell'OdV.

L'OdV del Fondo detiene ogni e più ampio potere di controllo sulle attività poste in essere dal Fondo, delle quali le seguenti rappresentano il fulcro e si riportano a titolo non esaustivo e, segnatamente:

- 1) convenzionamento con strutture sanitarie;
- 2) assistenza diretta ed indiretta;
- 3) pagamento delle prestazioni agli iscritti del Fondo;
- 4) verifiche in itinere e/o successive.

### **3.3 Doveri**

L'OdV avrà il dovere di:

- 1) verificare periodicamente la mappa delle attività operative e quindi delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei sistemi di controllo. A tal fine, all'OdV dovranno essere segnalate, da parte degli Organi del Fondo e dei Responsabili delle singole Funzioni (compreso lo RSPP), le eventuali situazioni che possono esporre il Fondo al rischio di reato. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto ed essere appropriatamente registrate ed archiviate;
- 2) effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale preventivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed, in particolare, volte a verificare:
  - a) che le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme;
  - b) che il Modello sia efficace ed adeguato a prevenire i reati di cui al Decreto.

Sulla base di tali verifiche, come sopra anticipato, verrà predisposto semestralmente un rapporto scritto da presentare all'Assemblea degli Associati ed al Consiglio di Amministrazione che evidenzia le eventuali problematiche riscontrate ed individui le azioni correttive da intraprendere;



- 3) coordinarsi con i singoli Responsabili di Funzione, con la funzione RSPP e con la Funzione Affari Legali e Internal Audit al fine di realizzare un costante monitoraggio sullo stato di attuazione del Modello e garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente. In particolare, i Responsabili delle singole Funzioni e la funzione RSPP dovranno riferire per iscritto all'OdV:
- semestralmente**, in ordine allo stato di attuazione del Modello, comunicando le nuove attività eventualmente svolte nei propri ambiti;
  - tempestivamente**, in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

Siffatta attività di coordinamento potrà essere svolta dall'OdV anche mediante periodiche riunioni con i Responsabili delle aree interessate e la funzione RSPP;

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere oggetto dell'attività di reporting;
- promuovere iniziative per la formazione e per la comunicazione sul Modello, nonché predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- attivarsi a fronte di segnalazioni e di riscontrate ipotesi di violazioni, conducendo le necessarie indagini e riferendo sugli esiti al Consiglio di Amministrazione;
- informare circa il doveroso esercizio dell'azione disciplinare, ovvero la doverosa applicazione degli appositi rimedi contrattuali, l'organo del Fondo di volta in volta istituzionalmente competente, sottoponendo a tale organo l'eventuale notizia di infrazioni del Modello comunque appresa nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

L'OdV inviterà l'Organo del Fondo di volta in volta competente all'applicazione dei rimedi contrattuali di cui al codice etico, quando reso edotto di eventuali violazioni dello stesso da parte dei relativi destinatari.

In sintesi, all'OdV sono affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello;



- promuovere le iniziative per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei Destinatari del Modello, finalizzate alla sensibilizzazione degli stessi ed a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al d. lgs. 231/2001;
- condurre ricognizioni sull'attività ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività operative;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal Fondo;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- promuovere le modalità per il miglior monitoraggio delle attività in relazione all'adozione delle procedure indicate nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato sugli aspetti dell'attività che possono esporre il Fondo al rischio di commissione di uno dei reati;
- attivare e svolgere le necessarie verifiche interne;
- segnalare agli organi di competenza l'opportunità di adottare sanzioni disciplinari, ferma restando la contemporanea competenza dell'OdV per la verifica dell'instaurazione del procedimento disciplinare e per il controllo della sua corretta conduzione, nel rispetto del contraddittorio, e per la successiva verifica dell'irrogazione delle eventuali sanzioni da parte degli organi a ciò preposti e delegati (si rinvia al paragrafo relativo);
- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con l'Ufficio Affari Legali) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- adeguare alla eventuale implementazione delle fattispecie di reato i contenuti e le regole interne di cui al Modello, in uno con l'adeguamento dei protocolli operativi di riferimento.

L'attività di costante verifica ha un duplice scopo:



- 1) Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione:
  - a. sollecitando i Responsabili delle singole Funzioni e la funzione RSPP al rispetto del Modello;
  - b. indicando direttamente quali accorgimenti possano essere attuati per una corretta applicazione dei protocolli;
  - c. segnalando i casi più gravi di mancata attuazione del Modello agli organi competenti, per l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti.
  
- 2) Qualora emerga la necessità di adeguamento del Modello, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, l'OdV si attiverà affinché vengano celermente apportati i necessari aggiornamenti.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV:

- Dispone della più ampia autonomia organizzativa;
- E' dotato di autonomia finanziaria, ossia di un budget annuo adeguato, stabilito con delibera dell'Assemblea degli Associati;
- Conduce indagini volte all'accertamento di fatti rilevanti per il compimento dei propri doveri ed, in tale ambito:
  - richiede informazioni a tutte le funzioni aziendali, rivolgendosi direttamente alle persone fisiche interessate e senza necessità di fare riferimento a livelli gerarchici superiori alle persone con cui entra in contatto;
  - ha libero ed incondizionato accesso a tutti i documenti del Fondo, salvo il rispetto delle norme imperative di legge di volta in volta applicabili.

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge in modo continuativo sulla effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), l'Organismo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale idoneità del Modello alla





prevenzione dei reati. Tale attività si concretizzerà secondo le modalità ritenute congrue allo scopo da parte dell'OdV.

Le verifiche sono condotte dall'OdV ed il loro esito è oggetto del rapporto scritto semestrale all'Assemblea degli Associati ed al Consiglio di Amministrazione. In particolare, in caso di esito negativo ed in riferimento all'emersione di eventuali criticità, l'OdV esporrà, nel proprio rapporto anche i miglioramenti da attuare.

L'OdV riferisce, altresì, in merito all'attuazione del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Associati hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

### **3.4 Informazioni**

Tutte le comunicazioni obbligatorie previste dal presente Modello debbono essere inoltrate tempestivamente e per iscritto all'OdV:

- 1) Coerentemente all'art. M, (Erogazione delle prestazioni) del Regolamento 1 "" , il Comitato di Presidenza deve comunicare all'OdV:
  - l'intenzione di istituire imprese strumentali che il Fondo intende esercitare direttamente o indirettamente e nel rispetto della normativa vigente, al fine di realizzare propri scopi nei settori rilevanti;
  - l'istituzione delle medesime;
  - l'intenzione di acquisire partecipazioni.
- 2) Coerentemente con riferimento all'art. 6, comma 1, dello Statuto (Consiglio di Amministrazione) qualora il Consiglio di Amministrazione abbia dovuto affrontare una ipotesi di conflitto di interessi



tra un componente di un organo del Fondo ed il Fondo stesso, dovrà dare comunicazione all'OdV delle scelte adottate.

- 3) Coerentemente agli artt. 5 (Organi del Fondo), 8 (Comitato di Presidenza), 9 (Commissione Autorizzazione e Ricorsi), 10 (Collegio Sindacale) e 12 (Rendiconti annuali e Rapporti annuali) dello Statuto:
  - il Comitato di Presidenza deve trasmettere all'OdV, affinché questi abbia conoscenza del testo predisposto da parte del Comitato di Presidenza, i seguenti documenti :
    - a) il piano annuale delle spese di funzionamento, degli investimenti in beni materiali e immateriali
    - b) il conto di previsione
    - c) il rendiconto annuale ed il rapporto annuale
- 4) Con riferimento alla gestione diretta del patrimonio, il Direttore deve comunicare all'OdV:
  - a) l'elenco degli intermediari finanziari di cui si serve il Fondo per la negoziazione di strumenti finanziari;
  - b) il progressivo aggiornamento dell'elenco di cui al punto precedente.
- 5) Con riferimento alla gestione indiretta del patrimonio ed i criteri di selezione dei gestori, il Direttore deve comunicare, oltre che al Consiglio di Amministrazione, all'OdV:
  - l'elenco dei gestori di valori mobiliari, di cui si serve il Fondo;
  - il progressivo aggiornamento apportato all'elenco di cui al punto precedente.
- 6) Coerentemente agli artt. 5-bis e 6 dello Statuto (Assemblea degli Associati e Consiglio di Amministrazione) il Consiglio di Amministrazione deve comunicare, con periodicità semestrale, all'OdV le decisioni relative all'organizzazione interna del Fondo.
- 7) Con riferimento ai contenuti del conto previsionale annuale, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'OdV gli interventi straordinari e le loro modalità di esecuzione.



- 8) Con riferimento alle verifiche in itinere e successive, i competenti uffici del Fondo devono comunicare le modalità di risoluzione delle eventuali anomalie presentatesi nelle verifiche effettuate dal Fondo sulla correttezza della prestazioni erogate.
- 9) Con riferimento all'informazione verso l'OdV, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere all'OdV i criteri di selezione degli esperti ivi previsti.

In ogni caso, debbono essere oggetto di comunicazione all'OdV:

- le decisioni relative alle eventuali richieste di finanziamenti pubblici;
- la richiesta di assistenza legale da parte dei dipendenti;
- i risultati di attività di verifica e/o controlli interni da parte di altre funzioni dell'ente.

Deve, inoltre, essere comunicata all'OdV ogni anomalia, violazione di regolamenti o di protocolli di cui si abbia notizia, restando comunque garantita dall'OdV stesso la riservatezza che il caso impone.

L'OdV ha potere di sollecitare l'organo del Fondo che sia inerte nel trasmettere un'informazione obbligatoria di cui ai precedenti punti.

L'OdV si riserva, nel quadro della propria attività di vigilanza, la legittimazione a richiedere ogni altro documento, compresi i verbali degli Organi e degli Organismi del Fasi, sulla base delle specifiche di cui allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

### **3.5 Segnalazioni**

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, che potranno pervenire anche in forma anonima, da parte di ogni Destinatario del Modello, in merito ad eventi che potrebbero far sorgere la responsabilità del Fondo ai sensi del d.lgs. 231/01.

A tale fine, si distinguono segnalazioni di carattere generale e segnalazioni specifiche obbligatorie.

*Segnalazioni di carattere generale.* Tutti i Destinatari del Modello devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione (od alla ragionevole convinzione di commissione) di reati. I dipendenti con la qualifica di Dirigente avranno l'obbligo di segnalare le violazioni del Modello commesse dai



dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente. Se un Dipendente desidera segnalare violazioni del Modello, lo stesso può contattare il suo diretto superiore o riferire direttamente all'OdV.

*Segnalazioni specifiche.* Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte - e fermo quanto previsto in proposito dal CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree I-III delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, nonché dal CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie - devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- le informazioni concernenti: i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini penali (anche nei confronti di ignoti) che coinvolgono il Fondo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate al Fondo dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio del Fondo;
- le informazioni concernenti le eventuali visite ispettive dell'ASL disposte in materia di prevenzione, sicurezza e salute del luogo di lavoro.



L'OdV nell'espletamento della propria attività, così come indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, può richiedere copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché di eventuali incontri con la società di revisione.

L'OdV definisce, le modalità di comunicazione delle informazioni di cui sopra, nonché le modalità di documentazione e archiviazione. A tal fine, l'OdV potrà adottare secondo quanto riterrà idoneo allo scopo, canali informativi dedicati (linee telefoniche dedicate, mail boxes o caselle di posta ) allo scopo di garantire la riservatezza e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni.

L'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Fondo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione (ove noto) e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere. Le decisioni di non procedere, con le relative motivazioni, devono essere adeguatamente comunicate al Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

### **3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsto dal Modello sarà conservato dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo non inferiore ai 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Assemblea degli Associati, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale ed ai componenti dell'OdV.



## **4. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

### **4.1 Principi generali**

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner rappresenta un requisito imprescindibile per la piena efficacia del Modello medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto 231. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non si concreti in un Reato o un Illecito Amministrativo ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

### **4.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti**

#### **1) Dipendenti diversi dai dirigenti**

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui il Fondo risulta esposto) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

Con riferimento alle infrazioni realizzate dal personale, basato sul territorio italiano, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al Modello siano quelle previste nel CCNL di riferimento.

La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti del Fondo, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.



Per “CCNL” si intende il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore di volta in volta in vigore, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo, e per illecito disciplinare il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento in essi contenute.

L’OdV dovrà essere tenuto al corrente dell’inizio e degli sviluppi della procedura d’accertamento.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio del CCNL, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva, della mancanza o del grado della colpa, ove accertata.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 300/1970, in relazione sia all’esposizione dei codici disciplinari che all’obbligo di preventiva contestazione dell’addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento di **RIMPROVERO VERBALE** si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello, ovvero di **violazione delle procedure e norme interne** previste e/o richiamate, ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, concretandosi detto comportamento in una **lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori**.

Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello, ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello, in misura tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, comunque non grave, concretandosi detto comportamento in una **inosservanza non grave** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole



di comportamento previste dal Modello, ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate, ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un **comportamento non conforme** o non adeguato alle prescrizioni del Modello, in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Il provvedimento del **LICenziamento per Giustificato Motivo** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche **se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto**.

Il provvedimento del **LICenziamento per Giusta Causa** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto 231, leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

## 2) Dipendenti dirigenti

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti - tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni - che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito nonché al grado di autonomia riconosciuto.

Il Fondo provvede all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione dei provvedimenti più idonei, in conformità a quanto stabilito dal CCNL pro tempore vigente ed applicabile ed in osservanza ad un principio di proporzionalità in funzione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui il Fasi sia risultato esposto) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.





I casi più gravi di violazioni integranti un **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne, contenute nel Modello, anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito civile e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, possono dar luogo, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui il Fasi risulti esposto) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato alla **INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**, ai sensi e per gli effetti del CCNL pro tempore vigente ed applicabile.

#### **4.3 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Esponenti Aziendali**

Nel caso in cui un membro dell'Assemblea degli Associati o un membro del Consiglio di Amministrazione del Fasi (qui in avanti un "Consigliere") abbia posto in essere un **comportamento non conforme o non adeguato** al Modello, ovvero abbia violato le procedure e norme interne ivi previste e/o richiamate in relazione alle attività individuate nelle Parti Speciali come "Attività Sensibili", sarà passibile di un provvedimento graduabile in funzione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui il Fasi sia risultato esposto) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

Accertata l'esistenza di un illecito, il Fasi irrognerà la sanzione più appropriata in osservanza al principio di proporzionalità sopra richiamato.

I casi più gravi di violazioni integranti un **notevole inadempimento** delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel Modello, anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito civile e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, possono dar luogo, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui il Fasi risulti esposto) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato, alla **REVOCA PER GIUSTA CAUSA E CON EFFETTO IMMEDIATO DEL MANDATO**. In quest'ultima ipotesi il Fasi avrà diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita posta in essere.



#### **4.4 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori e partner**

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori ed i Partner del Fondo sono tenuti a rispettare, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne del Fondo, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o la risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

### **5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

#### **5.1 La comunicazione iniziale**

L'adozione del presente Modello ed i suoi aggiornamenti sono comunicati dal Fondo a tutto il personale.

In particolare, la comunicazione viene disposta:

- per l'adozione, con l'invio di una lettera a firma del Presidente del Collegio Sindacale a tutto il personale sui contenuti del Decreto 231, sull'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, sulle modalità di informazione - formazione previste dalla società;
- per gli aggiornamenti, a mezzo di posta elettronica a cura dell'OdV o per suo conto;
- in ogni caso, diffusione del Modello sull'*intranet* aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- inserimento del Modello sul sito internet del Fondo.

Ai nuovi assunti viene consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un "kit" informativo contenente il Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili ed in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio del Fondo, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.



## 5.2 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale del Fondo di garantire a tutti i Destinatari del Modello la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali il Fondo intende perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi quello della necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e delle ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari deve avere un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso i dipendenti che operano nelle Aree Sensibili. L'attività di formazione deve pertanto essere differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano.

Sarà cura dell'OdV, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro **reiterazione**, ai controlli sull'**obbligatorietà** della partecipazione ed alle **misure da adottare avverso quanti non frequentino** il piano formativo senza giustificato motivo.

In forza di ciò, il Fondo ha previsto interventi tesi alla più **ampia diffusione** delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente **sensibilizzazione di tutto il personale**.

È, pertanto, previsto che sia erogato, e periodicamente reiterato, un processo formativo relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:

- quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti al Fondo dall'eventuale commissione dei Reati ed Illeciti Amministrativi previsti dal Decreto 231, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 del Fasi.



In particolare, sono previsti:

- un livello di ingresso, indirizzato a tutto il personale, da diffondere attraverso corsi in aula e con la predisposizione di attività di verifica dell'avvenuto apprendimento della materia;
- un livello specialistico per tutti i Responsabili di Funzione/ Area, da diffondere attraverso corsi in aula, che preveda la partecipazione di relatori esterni ai quali è affidato il compito di fornire testimonianze utili ai fini del processo di formazione.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

Per quanto concerne i **neoassunti**, ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere disponibili corsi specifici in modalità *e-learning*, da fruire previo accordo con il relativo responsabile di Direzione/Unità organizzativa.

A cadenza biennale si procederà alla **reiterazione dei corsi**, al fine di mantenere l'attenzione verso l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari, nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo modalità condivise dall'Organismo di Vigilanza con la Funzione Risorse Umane.

### **5.3 Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner**

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i Partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo contenuti nelle Parti Speciali, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231, nonché alle predette norme.

## **6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Il Decreto 231 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:



- modifiche ed integrazioni al Decreto 231 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modifichino in modo rilevante l'assetto organizzativo dell'ente.

Potranno, altresì, essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Consiglio di Amministrazione per le modifiche demandate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza o ad altro soggetto incaricato. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice aziendale e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

Ulteriore attività di aggiornamento e/o adeguamento del Modello potrà avvenire, ove ritenuta aderente alla realtà del Fondo, in seguito agli aggiornamenti delle Linee Guida periodicamente pubblicate da Confindustria, cui si è già fatto riferimento per la costruzione del presente modello.

In ogni caso, il Modello del Fondo, al di fuori delle casistiche sopra elencate, è sottoposto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale.



## 7. IL MODELLO E LE ATTIVITÀ OGGETTO DI OUTSOURCING

L'assetto organizzativo del Fasi può prevedere l'esternalizzazione (di seguito anche "outsourcing") di attività aziendali, o parti di esse, presso Società terze.

L'affidamento in outsourcing delle attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono al Fasi:

- di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di outsourcing devono prevedere:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio (SLA);
- i poteri di verifica e controllo spettanti al Fondo;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo del Fondo e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà del Fasi di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Apposite strutture del Fondo verificano nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.